

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) COSTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIULIANO LEMME

Seduta del 18/03/2025

FATTO

1. Con proprio ricorso del giorno 4.9.2024, parte ricorrente deduceva quanto segue:

- di essere subentrata, in qualità di erede del marito, nella partecipazione in una s.a.s. di natura familiare;
- a seguito di un contenzioso con l'amministratore provvisorio, assumeva la qualifica di socia accomandataria;
- chiedeva pertanto alla banca i costi per poter ottenere copia della documentazione degli ultimi dieci anni;
- le veniva inizialmente eccepito che era necessario il consenso dell'altro coamministratore;
- nel frattempo, esaminando la documentazione societaria, veniva ad apprendere che sul conto aveva operato la moglie dell'amministratore provvisorio;
- a quel punto, chiedeva il rilascio di tutte le deleghe a operare sul conto, ma senza esito.

Atteso l'esito negativo del reclamo, si rivolgeva dunque a questo Arbitro.

2. Si costituiva in giudizio l'intermediario, eccependo:

- che il ricorso è inammissibile *ratione temporis*, in quanto si riferisce ad un conto aperto nel 2000;
- che il ricorso è altresì inammissibile per non corrispondenza con il reclamo;
- che la ricorrente, qualificatasi consumatrice, agisce in realtà come non consumatore;
- che il 16.5.2024 ha invitato la ricorrente a prendere un appuntamento con il direttore di filiale per formalizzare la richiesta della documentazione, ma questa non è stata ritirata.

Concludeva dunque per il rigetto del ricorso.

3. Nelle repliche, la ricorrente deduceva che:

- la documentazione sulle deleghe fornita dall'intermediario era in parte illeggibile, e in parte non regolare;
- pertanto, alla richiesta di documentazione la resistente ha fornito solo un parziale riscontro;
- non ha mai ricevuto la comunicazione del 16.5.2024;
- recatasi in filiale il 6.11.2024, riceveva un voluminoso plico che però conteneva solo parte del materiale richiesto.

4. In sintesi, le parti hanno così precisato le proprie conclusioni:

Parte ricorrente:

"il rilascio di copia di tutte le deleghe ad operare sul c/c intestato alla detta società rilasciate nel tempo dai soci amministratori...e segnatamente dalla sig.ra [omissis]..."

La domanda veniva in parte ampliata in sede di repliche.

Parte resistente:

"chiediamo a codesto spettabile Arbitro di voler in via principale dichiarare il ricorso inammissibile ed in via subordinata rigettare nel merito lo stesso...."

DIRITTO

1. Preliminarmente, osserva il Collegio come la ricorrente, qualificatasi nel ricorso come consumatrice, agisca in realtà nella veste di non consumatore.

Infatti, ella stessa si è qualificata come amministratrice di una società in accomandita semplice, ed il ricorso si riferisce a conti intestati alla società.

Il Collegio decide pertanto il presente ricorso nella composizione non consumatori.

2. Va a questo punto esaminata l'eccezione relativa alla incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro.

Le attuali Disposizioni sull'ABF (Sez. 1 par. 4), in vigore dal 1° ottobre 2022, prevedono che *"non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso"*. A tal proposito, i Collegi territoriali (in particolare, Coll. Bologna, dec. 10444/2023) e il

Collegio di Coordinamento (dec. 5674/2013) hanno stabilito che in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al sesto anno precedente alla proposizione del ricorso, ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza della competenza temporale dell'Arbitro, è di importanza decisiva la *causa petendi* del ricorso, distinguendosi fra l'ipotesi in cui questa si fonda su vizi genetici dell'atto, ovvero su contestazioni riguardanti vicende successive del rapporto. Nel primo caso la competenza viene negata, mentre sussiste nel caso opposto.

Sulla scorta di tale principio, Coll. Bari, dec. 803/2024, giudicando in materia di esibizione documentale, ha stabilito che *“Il Collegio rileva, invero, che la domanda del ricorrente è volta ad ottenere copia della documentazione contrattuale afferente ai rapporti bancari intrattenuti con la parte resistente. In materia di esibizione documentale, questo Collegio fa presente che, secondo il consolidato orientamento dell'ABF, la competenza temporale dell'Arbitro deve essere valutata con riferimento non al periodo oggetto di richiesta di documentazione, bensì al momento in cui si è verificato l'evento oggetto di contestazione, ossia il comportamento ritenuto illegittimo”*.

Nel caso di specie, la ricorrente contesta il comportamento tenuto dalla banca a seguito della richiesta documentale del 14.7.2022, ed è da tale termine che decorre dunque il termine di sei anni per la proposizione del ricorso.

L'eccezione è dunque infondata.

3. È parimenti infondata l'eccezione di non corrispondenza tra ricorso e reclamo, essendo medesimo il *petitum* (cfr. la domanda articolata dalla ricorrente nel ricorso odierno e quella del reclamo del 25.3.2024).

Sono tuttavia inammissibili, in quanto amplirebbero il *petitum*, le ulteriori domande formulate in sede di replica, ciò che non è consentito in base alle Disposizioni ABF (sez. VI, § 1). Pertanto, il Collegio deciderà sulle sole domande di cui al ricorso.

4. Nel merito, oggetto della richiesta è dunque la documentazione relativa alle deleghe ad operare sul c/c della società.

L'intermediario ritiene di aver adempiuto con l'invio della delega datata 12.12.2001 e della ulteriore delega dell'8.2.2006 (peraltro prodotta in giudizio dalla stessa ricorrente).

L'intermediario non chiarisce in maniera definitiva, tuttavia, se vi siano state ulteriori deleghe, come rilevato dalla ricorrente alla luce delle operazioni poste in essere da persone apparentemente estranee alla società; la delega del 12.12.2001 è – tra l'altro – in gran parte illeggibile, e non completamente compilata, il che porta a dubitare della sua validità.

Pertanto, alla luce dell'evidente interesse specifico della ricorrente, quale amministratrice della società, a ricostruire correttamente la legittimità delle operazioni compiute sui conti sociali, il Collegio dichiara la banca tenuta a consegnare alla ricorrente la documentazione da questa richiesta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
CHIARA TENELLA SILLANI